



COMUNE DI ALZANO LOMBARDO
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E DELLE FESTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 05/12/2016

INDICE

Articolo 01	(Oggetto e Finalità)	3
Articolo 02	(Attività soggette)	3
Articolo 03	(Ufficio competente)	3
Articolo 04	(Sagre e altre attività di somministrazione temporanea, disposizioni generali)	4
Articolo 05	(Sagre e altre manifestazioni)	5
Articolo 06	(Zone sottoposte a tutela)	5
Articolo 07	(Istanza per lo svolgimento delle sagre)	5
Articolo 08	(Pubblicazione dell'elenco annuale delle fiere e delle sagre e segnalazione alla Regione)	7
Articolo 09	(Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre)	8
Articolo 10	(Disposizioni per l'avvio delle attività)	8
Articolo 11	(Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)	9
Articolo 12	(Prescrizioni di sicurezza e decoro pubblico)	9
Articolo 13	(Orari delle manifestazioni)	11
Articolo 14	(Obbligo dell'autorizzazione)	11
Articolo 15	(Vigilanza e sanzioni)	11
Articolo 16	(Norme finali e transitorie)	11

Articolo 1 - (Oggetto e Finalità)

- Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea anche in occasione di sagre, feste popolari, feste religiose e di carattere politico o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale, assicurandone, in particolare, idonea ubicazione temporale, tempi massimi di attuazione e appropriata pubblicità.
- L'Amministrazione Comunale, in coerenza con i principi statutari e nell'ambito del sostegno alle forme associative dei cittadini, favorisce le manifestazioni da esse promosse, favorisce inoltre tutte quelle iniziative tese alla valorizzazione del territorio per lo sviluppo turistico ed economico dello stesso. Salvaguardando la libertà di organizzazione e la peculiarità di ogni singola iniziativa, d'intesa con le associazioni, enti o comitati, si persegue l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta turistica complessiva mediante una programmazione che consenta la partecipazione degli operatori del territorio e privilegiare le sagre e le manifestazioni tradizionali che abbiano come motivo trainante la promozione di un prodotto o piatto tipico del luogo ed evitare, comunque, la contemporaneità di manifestazioni enogastronomiche, assicurando così a ciascuna di esse la migliore fruizione.

Articolo 2 - (Attività soggette)

- Sono soggette al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento tutte quelle manifestazioni, organizzate e svolte in luogo pubblico a carattere ricreativo, sportivo, culturale, folkloristico, gastronomico, sociale, politico, religioso, in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva.
- I prodotti utilizzati nel menù delle sagre e delle manifestazioni in genere devono essere preferibilmente di provenienza locale. Deve essere dato risalto all'uso e al consumo dei prodotti di eccellenza del territorio, quali vino e prodotti lattiero caseari e, compatibilmente con le esigenze di reperimento dei materiali, deve essere ricercata la forma di approvvigionamento degli alimenti favorendo la filiera corta.

Articolo 3 - (Ufficio competente)

- Ai fini del presente Regolamento, il Comune individua il SUAP come Ufficio competente responsabile delle procedure indicate.

Articolo 4 - (Sagre e altre attività di somministrazione temporanea, disposizioni generali)

- L'esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che hanno luogo sul territorio comunale deve svolgersi in ossequio alle disposizioni del presente Regolamento, nonché nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico-sanitaria, sindacale e di sicurezza posta a tutela di consumatori, lavoratori e terzi.
- La durata massima di una manifestazione con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a 10 giorni consecutivi. Tale limite non si applica nel caso di sagre con somministrazione in cui è previsto un coinvolgimento attivo nell'organizzazione della sagra da parte di operatori commerciali, artigianali e agricoli, in forma singola o aggregata, aventi sede legale od operativa nel territorio del Distretto del Commercio Insieme sul Serio, previa valutazione della Giunta Comunale.
- Tutte le sagre e le manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale, comprese quelle organizzate dal Comune, devono inoltre:
 - essere iscritte nel “Calendario regionale delle fiere e delle sagre” di cui all’art. 18-bis della richiamata Legge Regionale, registrandosi secondo la procedura prevista dall’Art. 6 del presente Regolamento;
 - essere supportate da idonea assicurazione di responsabilità civile (RCT) con un massimale unico non inferiore ad euro €1,000,000,00 (un milione) a copertura dei danni procurati alle cose o alle persone;
 - essere progettate prevedendo la presenza di adeguate aree destinate al parcheggio degli autoveicoli nonché di idonei servizi igienici, necessariamente garantendo l’accessibilità alla manifestazione da parte dei soggetti diversamente abili, cui vanno inoltre destinate apposite aree sosta e strutture igieniche dedicate;
 - essere predisposte per procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti durante la manifestazione, nonché al relativo smaltimento al termine della stessa, oltre che alla pulizia dell’area di svolgimento;
 - osservare e rispettare le norme vigenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, imposta sugli intrattenimenti e delle connesse disposizioni in materia di certificazione dei corrispettivi e tutte le altre disposizioni interessate.
- Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere o somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale o su quella adiacente alla sagra, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o su area pubblica normalmente attivi nell’area, previo consenso

degli organizzatori della manifestazione per la parte eccedente il 10% della superficie anzidetta.

Articolo 5 - (Sagre e altre manifestazioni)

- La Giunta Comunale, sentito l'Ufficio competente, stabilisce il programma delle sagre e fiere accompagnate da attività di temporanea somministrazione – eventualmente svolte anche su area privata aperta al pubblico della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo – da inserire nel Registro delle manifestazioni storiche e di pregio.
- Ai fini di tale decisione la Giunta Comunale può anche sentire, con finalità consultiva, l'organo di governo del Distretto del Commercio Insieme sul Serio.
- Gli eventi inseriti nel Registro di cui al comma 1, vengono ogni anno d'ufficio inseriti nel "calendario delle fiere e delle sagre" entro il 30 novembre.
- La Giunta Comunale ha facoltà, anche su proposta dell'Ufficio competente, di richiedere agli organizzatori degli eventi da inserire nel Registro di cui al comma 1 informazioni, chiarimenti o modifiche del programma di svolgimento di tali manifestazioni.
- L'elenco degli eventi inseriti nel Registro delle manifestazioni storiche e di pregio viene comunicato all'organo di governo del Distretto del Commercio Insieme sul Serio, o in subordine alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche e somministrazione.

Articolo 6 - (Zone sottoposte a tutela)

- Il Comune individua le aree del proprio territorio in cui, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale, igienico-sanitario, di sicurezza, di tutela, non è ammesso lo svolgimento delle sagre. Individua, inoltre, le aree sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, nonché tutte le altre aree nelle quali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo 72 della L.R. 6/2010 dev'essere assoggettata ad autorizzazione.

Articolo 7 - (Istanza per lo svolgimento delle sagre)

- L'istanza per lo svolgimento delle sagre organizzate da enti, associazioni o gruppi diversi dal comune, deve essere presentata al SUAP in via telematica.
- Le manifestazioni che prevedono trattenimenti aperti al pubblico devono essere autorizzate

a norma degli articoli 68 e 69 del TULPS, previa verifica di incolumità ai sensi dell'articolo 80. Devono inoltre, in caso di occupazione di suolo pubblico, essere autorizzate all'utilizzo di tale suolo e dovrà effettuarsi il pagamento della COSAP.

- Per ogni manifestazione dovrà essere individuato un Responsabile con compiti di vigilanza sull'efficienza dei presidi di sicurezza e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio. Il suo nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale.
- L'istanza deve riportare, a pena d'inammissibilità:
 - dati anagrafici degli organizzatori (persone fisiche, giuridiche o enti non riconosciuti);
 - recapito telefonico o di posta elettronica degli organizzatori, nonché eventuale indirizzo web della manifestazione;
 - tipologia e numero degli operatori di cui è proposta la partecipazione;
 - denominazione, ubicazione e orari di svolgimento che si propongono per la manifestazione;
 - planimetria semplificata recante indicazione delle aree destinate ai parcheggi e ai servizi igienici, evidenziando le strutture da riservare ai soggetti diversamente abili con percorso accessibile, nonché il piano per la raccolta differenziata dei rifiuti e il relativo smaltimento;
 - relazione previsionale di impatto acustico;
 - programma di massima della manifestazione;
 - eventuale segnalazione di somministrazione di prodotti tipici enogastronomici legati alla cultura locale.
- L'istanza deve essere depositata entro il 30 Settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo ed è sottoposta all'insindacabile valutazione dell'Amministrazione Comunale che può, con espressa motivazione, suggerire modifiche e richiedere integrazioni delle domande depositate, nonché respingere le istanze di eventi che – pur ammissibili in quanto non espressamente in contrasto con le norme vigenti né con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali – siano comunque considerati insostenibili.
- In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati dovranno in tal caso provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT);

- forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità);
- anni di svolgimento della sagra;
- grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
- Qualora un'istanza coinvolga anche il territorio di altre aree municipali, il Comune non può procedere a inserire nel calendario regionale l'evento salvo che d'intesa con le altre Amministrazioni Comunali coinvolte.

Articolo 8 - (Pubblicazione dell'elenco annuale delle fiere e delle sagre e segnalazione alla Regione)

- Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché permettere la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul territorio, il Comune redige annualmente l'elenco/calendario delle manifestazioni.
- Entro il 31 Ottobre di ogni anno, il Comune, ricevute le istanze e le eventuali valutazioni dell'Ufficio competente – nonché sugli eventi proposti dalla stessa Amministrazione – elabora un elenco provvisorio delle fiere e delle sagre che inoltra all'organo di governo del Distretto del Commercio Insieme sul Serio o, in subordine, alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche e somministrazione – per raccogliere eventuali ulteriori osservazioni – nonché ai soggetti che hanno presentato le istanze esaminate, consentendo loro di accettare le modifiche richieste.
- Le eventuali segnalazioni dei soggetti coinvolti e modifiche da parte degli organizzatori devono pervenire all'Ufficio competente in forma scritta entro il 20 novembre. La mancata accettazione di eventuali modifiche, entro tale data, da parte degli organizzatori comporta il respingimento delle relative istanze con provvedimento espresso e motivato.
- Entro il 30 novembre, l'Ufficio competente pubblica sul sito del Comune l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo, eventualmente modificando l'elenco provvisorio nei limiti di quanto formalmente suggerito dai membri della Commissione sopra citata.
- Entro il 15 dicembre l'Ufficio competente inserisce l'elenco di cui al comma 3, corredato delle necessarie informazioni di legge, sull'apposita piattaforma informatica predisposta dalla Regione, che procederà dunque con la pubblicazione del calendario regionale delle fiere e delle sagre.

Articolo 9 - (Modifiche al calendario regionale delle fiere e delle sagre)

- L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato soltanto dal Comune, che informa a tal fine l'organo di governo del Distretto del Commercio Insieme sul Serio o, in subordine, le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche e somministrazione.
- Le modifiche relative all'inserimento di nuove manifestazioni sono ammissibili anche con riguardo a eventi non previsti in sede di programmazione annuale, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente.
- Ogni richiesta di modifica da parte degli organizzatori deve in ogni caso essere inviata all'attenzione del Comune con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data ipotizzata per la manifestazione.
- Con solo riferimento alle modifiche di eventi già inseriti nel calendario annuale, i termini di cui ai commi precedenti possono essere derogati – con provvedimento motivato – in ragione di emergenze o eventi metereologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Articolo 10 - (Disposizioni per l'avvio delle attività)

- Le attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel corso di manifestazioni sono soggette a Segnalazione di inizio attività (SCIA), utilizzando il sistema telematico previsto dal SUAP. La presentazione della Scia deve essere corredata dal manifesto.
- L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'articolo 72 della Legge regionale 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.
- Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate entro il termine di almeno 30 giorni prima dell'evento, per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso.
- Prima dell'inizio della manifestazione che si svolgerà su suolo pubblico, andrà prodotto al Comune idoneo deposito cauzionale o Fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione nella misura minima di 500,00 euro.

Articolo 11 - (Requisiti per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

- Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre e fiere soggetta a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie a sensi dell'art. 72 L.R. n. 6/2010.
- La preparazione dei pasti, da effettuare nel pieno rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, deve avvenire nei luoghi individuati nell'istanza, che non possono essere acquisiti e utilizzati da organizzazioni diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore.
- Qualora i pasti vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04, ed effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti norme igienico-sanitarie.
- Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi dei Reg. (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.
- Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume, così come previsto dall'art. 70 comma 1 della L.R. n. 6/2010.
- È vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni.

Articolo 12 - (Prescrizioni di sicurezza e decoro pubblico)

- A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettua le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili, e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione deve comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
- Palchi, pedane, stand, tecnostrutture e simili, installati in occasione delle sagre, devono rispettare i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato ai sensi della legge 5/11/1971 n 1086.
- L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, deve essere certificato da dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi del DM 22/1/2008 n.37.

- Le uscite ed i percorsi di esodo devono essere costantemente illuminati e lasciati sgombri da qualsiasi oggetto od ostacolo e devono essere evidenziati da idonea segnaletica.
- Deve essere presente idonea illuminazione di sicurezza ai fini antincendio.
- Deve essere installato un idoneo estintore presso ogni quadro elettrico, ogni stand e presso ogni eventuale deposito di combustibile e/o luogo ove siano presenti fiamme, oltre a un numero adeguato di estintori sulla base del rischio di incendio nelle aree destinate a cucina in conformità delle vigenti norme.
- In caso di utilizzo di depositi di GPL in bombole, gli stessi devono avere una capacità massima di 75 Kg e devono essere ubicati in zona protetta, lontano da piante e strutture.
- Non possono essere accesi fuochi, bracieri o altre fiamme libere nei pressi di vegetazione ad alto fusto o arbustiva ed in zone a rischio di incendio, in spazi non coperti o protetti e delimitati da idonea struttura atta ad impedire il propagarsi di fiamme o scintille.
- Tutte le eventuali strutture metalliche devono essere collegate a terra e le eventuali linee elettriche aeree devono essere ancorate e sorrette da idonei pali, tralicci e cavi o corde ad alta resistenza meccanica alla trazione.
- Gli scarichi provenienti da bar, servizi igienici e simili devono essere incanalati tramite apposita fognatura.
- Per le attività rumorose dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, nonché dalla classificazione acustica del territorio comunale approvata con delibera di C.C. n° 29 del 27/04/2004.
- Devono essere garantiti i servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
- Devono essere destinate aree a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- Devono essere destinati parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.
- In base alla Delibera di Giunta Regionale N. X2453 del 07/10/2014, e ai relativi provvedimenti attuativi, gli organizzatori sia pubblici che privati, di eventi, sono tenuti a comunicare all'Articolazione Territoriale di riferimento del 118 alcune informazioni sulle caratteristiche dell'evento, che consentano il calcolo del "fattore di rischio" connesso alla sicurezza, intesa sotto il profilo dell'attività di soccorso extra-ospedaliera. Misure di prevenzione che comprendono l'assistenza sanitaria a tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alla manifestazione.

Articolo 13 - (Orari delle manifestazioni)

- L'orario di svolgimento delle manifestazioni deve essere espressamente dichiarato nella richiesta e sarà soggetto a valutazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alla tipologia della manifestazione e sue modalità. Resta comunque invariato il limite massimo di orario delle ore 01.00, per qualsiasi periodo di svolgimento della manifestazione. L'interruzione delle attività di trattenimento previste nella manifestazione comportanti emissioni sonore deve comunque avvenire alle ore 24.00.
- L'eventuale violazione dell'orario limite comporterà l'applicazione, con le procedure di cui alla L. 689/91, della sanzione amministrativa da € 100 ad € 500, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni applicabili nella fattispecie.

ARTICOLO 14 - (Obbligo dell'autorizzazione)

- Le manifestazioni devono essere autorizzate a norma degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. per le attività di trattenimento e svago che vi si esercitano, previa verifica di incolumità secondo l'articolo 80. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgano entro le ore 24.00 del giorno di inizio, in base alla legge 112/2013, la licenza è sostituita dalla SCIA, presentata al SUAP.
- Devono inoltre, in caso di occupazione di suolo pubblico, essere autorizzate all'utilizzo di tale suolo e dovrà effettuarsi il pagamento del COSAP e della TARI (rifiuti).

Articolo 15 - (Vigilanza e sanzioni)

- La Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente Regolamento, erogando le sanzioni previste dall'art. 18-ter della LR 6/2010, nonché le sanzioni previste dal TULPS 773/1931.

Articolo 16 - (Norme finali e transitorie)

- Le modifiche al presente regolamento sono approvate previo obbligatorio parere consultivo della Commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010, se prevista, o in subordine delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del commercio su aree pubbliche e somministrazione.
- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.